



Al Prefetto di Milano

Prot. fasc. 12B7-2014-020369

Milano, 7 agosto 2015

PREMESSO che:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- con le nuove norme, anche alla luce delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcune imprese operanti nell'ambito dei lavori Expo, è stata istituita un'Unità Operativa Speciale per l'Expo, che supporterà il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, nello svolgimento dei "*... compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015 ...*";
- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, "*... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ...*"¹;
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto

¹ Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: "*... Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...*".



Al Prefetto di Milano

d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

- le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e *"... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorchè ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159"*;

- in tale ultimo caso, *"... le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC ..."*²;

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa³;

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"⁴;

² Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorchè ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC..."

³ Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014

⁴ Cfr., Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.



Al Prefetto di Milano

- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'azione di controllo antimafia effettuata sugli interventi e sulle opere essenziali e connesse Expo, questa Prefettura ha attivato una complessa e articolata attività di "analisi di sistema", come risultante da una lettura incrociata degli elementi informativi resi disponibili dalle banche dati in uso all'Ufficio, e ha proceduto, lo scorso 31 luglio, a emettere un'informazione interdittiva antimafia, nei confronti dell'impresa SET UP LIVE Srl, mandataria del RTI, costituito insieme all'impresa TECNELIT Spa (mandante), affidataria di diversi appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale, da parte della società Expo 2015 SpA, nella sua qualità di stazione appaltante;

ATTESO che, nell'ambito degli appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale affidati dalla società Expo 2015 SpA, gli appalti aventi ad oggetto "il servizio di manutenzione e conduzione allestimenti Padiglione Zero" e il "servizio di manutenzione e conduzione allestimenti Cluster", sono stati aggiudicati dall'impresa sopra indicata in qualità di mandataria del RTI, costituito dall'Impresa SET UP LIVE Srl (in qualità di mandataria) e dall'impresa TECNELIT Spa (mandante);

PRESO ATTO che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2013, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, punto 2), del D.Lgs. n. 153/2014, la suddetta informazione antimafia interdittiva, emessa lo scorso 31 luglio u.s., ai sensi dell'art. 84 co. 4 e 91 del D.Lgs 159/2011, è stata comunicata:

- per estratto, alla società Expo 2015 SpA, con nota prot. p.n. datata 31 luglio 2015 e trasmessa in data 1 agosto 2015, richiedendo, al contempo, alla stessa di comunicare, entro 48 ore, l'eventuale sussistenza degli elementi previsti dalla Legge, al fine di consentire a questo Ufficio la valutazione ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014;

159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".



Al Prefetto di Milano

- alla società SET UP LIVE Srl, per estratto con nota prot. p.n. datata 31 luglio 2015, trasmessa in data 1 agosto 2015;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- coerentemente con quanto precisato dalla suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre 2014, al fine “... di assicurare il necessario raccordo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ...”, di tutto quanto sopra è stata data comunicazione al Presidente dell’ANAC, informandolo che, da quanto comunicato dalla società Expo 2015 Spa e verificato dallo scrivente, è emersa la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l’applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui trattasi, relativamente agli appalti in questione;

- in data 6 agosto 2015 è pervenuta apposita nota, con la quale il Presidente dell’ANAC ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, esprimendo una propria valutazione ai fini dell’applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, esprimendo l’avviso di applicare la più grave misura prevista dall’art. 32, comma 1, lettera b) del predetto DL;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all’accertamento dei presupposti indicati al comma 10 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell’ambito di applicazione della norma;

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito, sia sotto il profilo della competenza *ex lege* attribuita allo scrivente, sulle opere Expo, dall’art. 3 quinquies, del DL n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, sia sotto il profilo della competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede la stazione appaltante e ha luogo l’esecuzione del contratto in questione, giusto il disposto previsto dal comma 1 del citato art. 32, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, sia in relazione al paragrafo 5 delle citate seconde Linee Guida che attribuisce al Prefetto che ha emesso l’informazione antimafia interdittiva, la titolarità del potere di avviare il procedimento per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 e di adottare il relativo provvedimento finale;



Il Prefetto di Milano

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di gestione previste dal citato art. 32, comma 10 è possibile qualora “ ... *sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*”⁵;

CONSIDERATO che, di seguito a quanto richiesto alla Società Expo 2015 SpA con la citata nota del 31 luglio 2015, la stessa ha trasmesso, con nota del 6 agosto 2015, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione incaricato per gli appalti in questione⁶;

DATO ATTO che, sotto il profilo dell' “... *l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali ...*”, la Società Expo 2015 SpA ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti dall'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai fini dell'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione della società SET UP LIVE Srl, per i seguenti motivi, meglio precisati nella relazione a firma del Responsabile del Procedimento nonché nella relazione predisposta dal Direttore dell'Esecuzione incaricato per gli appalti in corso di esecuzione, dalle quali risulta che:

- le attività di conduzione e manutenzione si configurano quali servizi complementari rispetto alle prestazioni affidate nell'ambito del contratto originario , caratterizzandosi in termini di accessorialità funzionale ed economica alla fornitura e posa in opera degli allestimenti dei Cluster;
- le prestazioni oggetto dei richiamati contratti di appalto, non previste tra le attività indicate nel progetto iniziale, sono necessarie per garantire l'apertura al pubblico dei

⁵ Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.

⁶ Cfr., nota della Società Expo 2015 SpA n. 1104/U/2015 del 6 agosto 2015.



Il Prefetto di Milano

Cluster/Padiglione Zero, la corretta funzionalità di tutte le apparecchiature ed i sistemi tecnologici presenti all'interno, nonché la sicurezza dei visitatori;

- le prestazioni oggetto dei contratti di appalto non risultano separabili dalle prestazioni originariamente affidate senza che ciò arrechi gravi inconvenienti considerata la complessità degli impianti tecnologici (impianti meccanici, audiovisivi e multimediali) e considerato che tutti gli allestimenti si distinguono anche per una peculiare componente scenica caratterizzata da elementi di natura artistica di manifattura artigianale;
- l'avvicendamento di un diverso operatore economico nelle attività di conduzione e manutenzione del Padiglione Zero e dei Cluster, seppur in astratto ipotizzabile non appare una soluzione concretamente sostenibile senza pregiudicare la regolare e piena funzionalità degli allestimenti e dei manufatti che li ospitano;
- per la tipologia e consistenza degli interventi in carico al RTI e per lo stato di avanzamento delle attività affidate, non sono emerse al momento "particolari problematiche tecniche o mancato rispetto delle indicazioni impartite";

CONSIDERATO, infine, che l'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, nei confronti dell'impresa SET UP LIVE SrL, in relazione a entrambi gli appalti dei quali la predetta impresa è aggiudicataria, in RTI, come meglio richiamati in premessa e nell'informazione interdittiva antimafia del 31 luglio u.s., è stata preceduta dalla comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

CONFERMATA, quindi, innanzitutto, alla luce di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10 dell'art. 32 del predetto DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;



Il Prefetto di Milano

ATTESO che, in tale fase partecipativa al procedimento, l'impresa SET UP LIVE SrL, a mezzo dei propri legali, con nota del 5 agosto 2015, ha chiesto:

- l'archiviazione del procedimento e, in particolare, che *“non venga assunta alcuna determinazione in ordine alla ventilata ipotesi di commissariamento a norma dell'art. 32 comma 10 del d.l. n. 90/2014”*⁷;

CONSIDERATO che, per quanto sopra richiamato, nella fase di partecipazione al procedimento la società in questione non ha fornito alcun elemento utile rispetto alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari all'adozione delle misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del DL 90/2014, convertito nella L. 114/2014;

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nella documentazione tecnica prodotta dalla Società Expo 2015 SpA e tenuto conto di quanto in esse contenuto, con particolare riguardo alla possibilità di applicare la misura della straordinaria e temporanea gestione ai soli appalti ancora in corso di esecuzione;

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009, in forza del quale al Prefetto della provincia di Milano è stato affidato, in particolare per quanto concerne l'Expo, il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attribuendogli competenze speciali e derogatorie rispetto a tutta la filiera delle imprese operanti nell'Expo, assoggettate a procedure più stringenti di controllo, indipendentemente dalla sede legale della società e dall'importo del contratto;

DATO ATTO che le innovative misure previste dalla novella governativa, ora recepita in Legge, devono essere attivate dal Prefetto, di sua iniziativa, e previa valutazione della sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 32, comma 10, meglio sopra precisati;



Al Prefetto di Milano

CONSIDERATO, al riguardo, che, come ampiamente documentato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione incaricato per gli appalti in questione, la risoluzione dei contratti inciderebbe sulla corretta funzionalità di tutte le apparecchiature ed i sistemi tecnologici presenti all'interno dei Cluster/Padiglione Zero rischiando di arrecare gravi inconvenienti e pregiudizi sulla regolare e piena funzionalità degli allestimenti e dei manufatti che li ospitano, considerata la complessità degli impianti tecnologici (impianti meccanici, audiovisivi e multimediali);

CONSIDERATO, inoltre, che anche un'eventuale sospensione dell'esecuzione degli appalti creerebbe disagi sia sotto il profilo della sicurezza dei visitatori, sia sotto il profilo dei disservizi che si produrrebbero nei confronti dell'utenza, sia in relazione alla corretta funzionalità di tutte le apparecchiature ed i sistemi tecnologici presenti all'interno del Padiglione Zero e dei Cluster;

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, per i seguenti motivi:

- le prestazioni oggetto dei contratti di appalto in corso di esecuzione sono necessarie per garantire l'apertura al pubblico dei Cluster/Padiglione Zero, la corretta funzionalità di tutte le apparecchiature ed i sistemi tecnologici presenti all'interno, considerata la complessità degli stessi e, quindi, per garantire la sicurezza dei visitatori;
- l'avvicendamento di un diverso operatore economico nelle attività di conduzione e manutenzione del Padiglione Zero e dei Cluster rischierebbe di arrecare pregiudizio alla regolare e piena funzionalità degli allestimenti e dei manufatti che li ospitano, considerata la complessità degli impianti tecnologici presenti all'interno e considerato, altresì, che tutti gli allestimenti si distinguono anche per una peculiare componente scenica caratterizzata da elementi di natura artistica di manifattura artigianale;

⁷ Cfr., nota dello Studio legale Barosio del 5 agosto 2015.



Il Prefetto di Milano

- la salvaguardia di tali interessi, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dai tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto previste dal predetto comma 1, lett. b), al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare degli appalti, tesi ad assicurare che gli stessi proseguano regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati, e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società SET UP LIVE Srl, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti di appalto in corso di esecuzione, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, “ ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*”⁸;

RITENUTO, al contempo, di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013⁹, nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013¹⁰ e della definizione delle relative tabelle;

INTERPELLATO, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, il Prof. Nicola Pecchiari, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione, convertito

⁸ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

⁹ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto di Milano

nella Legge n. 114/2014, e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione ai succitati appalti, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che il Prof. Luigi Pecchiari:

- svolge attività di Lecturer presso il Dipartimento di Accounting della SDA Bocconi;
- è docente senior dell'Area Amministrazione Controllo Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi;
- è autore di numerose pubblicazioni economico-scientifiche;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali alla conclusione del servizio/fornitura oggetto dei contratti e, comunque, fino alla regolare esecuzione, al fine di garantire la corretta e completa funzionalità del sito espositivo in virtù della necessità di assicurare e monitorare tutto il residuo arco temporale di prosecuzione dell'appalto stesso, e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di

¹⁰ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di prendere atto che in data 31 luglio u.s. è stata adottata un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della società SET UP LIVE Srl, mandataria del RTI, costituito insieme all'impresa TECNELIT Spa (mandante), affidataria di diversi appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale, da parte della società Expo 2015 SpA, nella sua qualità di stazione appaltante;

3. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, il quale ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, fornendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, esprimendosi per l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b) del predetto DL;

4. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento della Società Expo 2015 SpA e dal Direttore dell'esecuzione incaricato per gli appalti in questione¹¹, meglio precisate in premessa, in ordine alla sussistenza dell'“... *urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici* ...”¹²;

5. di ritenere sussistenti gli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

¹¹ Cfr., nota della Società Expo 2015 SpA n. 1104/U/2015 del 6 agosto 2015, cit.

¹² Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.



Al Prefetto di Milano

6. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 e 2, per quanto compatibili ed applicabili, e 10 dell'art. 32 del predetto DL, convertito in Legge n. 114/2014;

7. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società SET UP LIVE Srl, procedendo alla nomina di un amministratore cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti di appalto in corso di esecuzione, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, “ ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*”¹³, e riservandosi di nominare, nel prosieguo delle predette misure, altri amministratori, nel numero massimo di tre, giusto il disposto del comma 2 del predetto art. 32, DL n. 90/2014, e in rapporto alle necessità che dovessero emergere nel corso della prosecuzione dei lavori;

8. di procedere alla nomina di un amministratore, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014,;

9. di nominare il prof. Nicola Pecchiari, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società SET UP LIVE Srl, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 32 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

10. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013¹⁴, nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013¹⁵ e della definizione delle relative tabelle;

11. di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali alla conclusione del servizio/fornitura oggetto dei contratti e, comunque, fino alla regolare esecuzione, al fine di garantire la corretta e completa funzionalità del sito espositivo in virtù della necessità di assicurare e monitorare tutto il residuo arco temporale di

¹³ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

¹⁴ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

¹⁵ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto di Milano

prosecuzione dell'appalto stesso, e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

DISPONE

12. di notificare, nelle forme di legge, il presente atto alla società SET UP LIVE Srl, e alla società Expo 2015 SpA;

13. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Torino, in qualità di Prefettura ove ha sede legale la società SET UP LIVE Srl e, per conoscenza e opportunamente omissato, all'impresa TECNELIT Spa, nella propria qualità di mandante del RTI aggiudicatario degli appalti in questione;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Milano e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza. (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO
(Tronca)